



COMUNE DI CREAZZO
PROVINCIA DI VICENZA

TERZO
P.I.

Elaborato

d09

08

Scala

RECREd
Registro Comunale Elettronico
dei Crediti Edilizi

Adottato con D.C.C. n. del
Approvato con D.C.C. n. del

IL SINDACO
Maresca Carmela

L'ASS. URBANISTICA
Stefano Giacomini

**AREA TERRITORIO
E LAVORI PUBBLICI**
arch. Andrea Testolin
arch. Giuliana Bergamin

IL PROGETTISTA
STUDIO ASSOCIATO ZANELLA
Dott. Pian. Terr.le Alice Zanella
Architettura e Urbanistica
Via Vittime delle Foibe, 74/6
36025 Noventa Vic. (VI)
Tel 0444 787040 Fax 0444 787326
info@studiozanella.it



INDICE

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEI CREDITI EDILIZI	4
2. CREDITO EDILIZIO (CE)	6
3. CREDITI EDILIZI DA RINATURALIZZAZIONE (CER)	7
4. RECRED	9
4.1 L'iscrizione dei crediti nel RECRED	9
4.2 IL RECRED	9
5. RECRED – ISCRIZIONE DEI CREDITI EDILIZI – CE	10
6. RECRED – ISCRIZIONE DEI CREDITI EDILIZI DA RINATURALIZZARE – CER... ..	12

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEI CREDITI EDILIZI

La **legge regionale 6 giugno 2017, n. 14** "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", mira ad una progressiva riduzione dell'uso del suolo per finalità insediative e infrastrutturali, promuovendo nel contempo azioni volte alla riqualificazione edilizia, ambientale e urbana e alla rigenerazione sostenibile.

In particolare relativamente al **Credito Edilizio (CE)**: l'articolo 5, comma 2 della LR n. 14/2017 dispone che, fermo restando il rispetto del dimensionamento del piano di assetto del territorio (PAT), il piano degli interventi (PI), definisce le misure e gli interventi finalizzati al ripristino, al recupero e alla riqualificazione nelle aree occupate dalle opere incongrue o elementi di degrado; la norma prevede altresì misure di agevolazione che possono comprendere il riconoscimento di crediti edilizi per il recupero di potenzialità edificatoria negli ambiti di urbanizzazione consolidata.

L'istituto del credito edilizio trova la sua fonte nell'**articolo 36 della LR 11/2004** "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", che definisce i crediti edilizi, da annotarsi in apposito registro e liberamente commerciabili, come una capacità edificatoria riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di demolizione delle opere incongrue e di eliminazione degli elementi di degrado. L'articolo 46, comma 1, lettera c) della LR n. 11/2004, a sua volta, nel regolare l'attività di indirizzo, dispone che la Giunta regionale con apposito provvedimento disciplini "i criteri per l'omogenea applicazione della perequazione, dei crediti edilizi e della compensazione".

L'**articolo 4, comma 2, lettera d) della LR n. 14/2017**, richiamando gli articoli della LR n. 11/2004 sopra citati, stabilisce che la Giunta regionale, sentita la competente commissione regionale, detti le regole e le misure applicative ed organizzative per la determinazione, registrazione e circolazione dei crediti edilizi.

In data 6 aprile 2019 è entrata in vigore la **LR 14/2019 "Veneto 2050"**: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" " che, in attuazione della legge regionale per il contenimento del consumo di suolo, mira a promuovere operazioni di rinaturalizzazione del suolo occupato da manufatti incongrui, mediante la loro demolizione e il riconoscimento di specifici crediti edilizi da rinaturalizzazione (CER).

A dimostrazione della continuità della nuova normativa con la disciplina del contenimento del consumo di suolo, di cui costituisce l'ideale prosecuzione, **l'articolo 4, comma 1, della LR n. 14/2019 "Veneto 2050"** stabilisce che la Giunta regionale, con il provvedimento di cui alla lettera d), del comma 2, dell'articolo 4, della LR 14/2017, detti una specifica disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione.

Tali crediti (CER), che rappresentano un sottoinsieme dei crediti edilizi (CE) di cui all'articolo 36 della LR n. 11/2004, rivestono un ruolo centrale nell'impianto normativo di "Veneto 2050" in quanto rappresentano gli unici diritti edificatori in grado di avvantaggiarsi delle regole introdotte dalla nuova legge che, in tal modo, ne incentiva l'utilizzo; infatti, sia per gli interventi di cui all'articolo 6 – *Interventi Edilizi di ampliamento* che per quelli previsti dall'articolo 7 – *Interventi di riqualificazione del tessuto edilizio* della L.R. 14/2019, la massima percentuale di ampliamento ammissibile è raggiungibile proprio mediante l'utilizzo dei crediti edilizi da rinaturalizzazione.

Ciò considerato, il comma 1 dell'articolo 4 della LR n. 14/2019 dispone che il provvedimento di Giunta stabilisca:

1. i criteri attuativi e le modalità operative da osservarsi per attribuire agli interventi demolitori, in relazione alla specificità del manufatto interessato, crediti edilizi da

- rinaturalizzazione, espressi in termini di volumetria o superficie, eventualmente differenziabili in relazione alle possibili destinazioni d'uso;
2. le modalità applicative e i termini da osservarsi per l'iscrizione dei crediti edilizi da rinaturalizzazione in apposita sezione del Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) di cui alla lettera e), del comma 5, dell'articolo 17, della LR 11/2004 nonché le modalità e i termini per la cancellazione;
 3. le modalità per accertare il completamento dell'intervento demolitorio e la rinaturalizzazione;
 4. i criteri operativi da osservare da parte dei comuni per la cessione sul mercato di crediti edilizi da rinaturalizzazione generati da immobili pubblici comunali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della LR n. 14/2017.

Visti e valutati i risultati dell'attività svolta dal gruppo di lavoro interdisciplinare costituito da apposita DGC n. 1696/2018, la Direzione Pianificazione Territoriale ha redatto il provvedimento, **Allegato A** alla **DGC 263 del 2.03.2020**, **avente ad oggetto "Regole e misure applicative ed organizzative per la determinazione dei crediti edilizi. Criteri attuativi e modalità operative per attribuire i crediti edilizi da rinaturalizzazione"**.

L'obiettivo è fornire ai Comuni strumenti di comprensione, indirizzi e linee guida per l'impiego dell'istituto del credito edilizio (CE) e, in particolare, del credito da rinaturalizzazione (CER); a questo scopo il provvedimento contiene indicazioni di carattere sia metodologico che operativo. Alcuni di tali contenuti dovranno necessariamente essere fatti propri dai Comuni (es. quelli relativi alla tenuta del RECRED); per quanto riguarda invece le disposizioni a carattere esemplificativo, i Comuni, nella loro autonomia, potranno liberamente recepirle o viceversa, motivatamente discostarsene per dettare un'autonoma disciplina (per es. per quanto concerne il metodo di stima dei crediti edilizi da rinaturalizzazione).

Il **provvedimento** è articolato in tre parti:

- 1) la prima, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 lettera d) della LR n. 14/2017, contiene **misure applicative ed operative per la determinazione, registrazione e circolazione dei crediti edilizi (CE)**;
- 2) la seconda, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della LR n. 14/2019, detta i **criteri attuativi e le modalità operative per attribuire crediti edilizi da rinaturalizzazione (CER)**;
- 3) la terza, che si riferisce ad entrambe le sezioni di crediti edilizi, prevede **le modalità applicative per l'iscrizione e la cancellazione dei crediti nel RECRED**.

Al fine di assicurare uniformità di comportamenti e, nel contempo, semplificare il rapporto con le amministrazioni da parte dei cittadini, sono allegati alla proposta di provvedimento:

- tre scemi di modulistica:
 - avviso pubblico per la raccolta delle richieste di classificazione di manufatti incongrui;
 - richiesta di classificazione di manufatto incongruo;
 - richiesta di attivazione dell'intervento demolitorio del manufatto incongruo e di registrazione del credito edilizio);
- un modello di RECRED.

Trattandosi di supporti operativi rivolti ai Comuni, la DGR 262/2020 riconosce a quest'ultimi la facoltà di adattare e/o adeguare e/o integrare gli elementi contenuti nei predetti scemi in relazione all'oggetto specifico della proposta ed alla peculiarità del proprio territorio.

Si specifica che la DGRV 263/2020 ha approvato l'Allegato A che ha recepito tutte le rivisitazioni e integrazioni della Seconda Commissione Consigliare che ha dato il proprio parere favorevole di competenza nella seduta del 16.01.2020 rispetto alla DGRV 132/2019 di trasmissione da parte della Giunta Regionale dei Criteri in oggetto.

2. CREDITO EDILIZIO (CE)

L'art. 17 comma 5 lett. e) della L.R. 11/2004 indica il registro dei **Crediti Edilizi (CE)** come uno degli elementi costitutivi del Piano degli Interventi. L'art. 36 prevede che i crediti edilizi siano annotati nel suddetto registro e che siano liberamente commerciabili.

Tali specificazioni implicano una serie di conseguenze sugli aspetti procedurali, giuridico - amministrativi, patrimoniali e fiscali relativi all'applicazione del nuovo istituto.

Per quanto riguarda la procedura, l'istituzione del registro deve seguire, al pari degli altri elementi che compongono il PI (relazione programmatica, elaborati, norme tecniche operative, prontuario, banca dati), il procedimento previsto dall'art. 18 della L.R. 11/2004 ai fini della formazione ed efficacia dello strumento e delle relative varianti.

Pertanto il Terzo PI di Creazzo ai sensi di quanto disposto dalla LR 11/2004, istituisce il presente Registro che dà attuazione sia all'art. 17, comma 5, della citata Legge Regionale, che all'art. 56 *Indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio* delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.T.

Sui versanti giuridico - amministrativo, patrimoniale e fiscale, nel definire le finalità, i contenuti e le modalità di gestione del registro dei crediti, si devono in particolare considerare le questioni relative:

- alla necessità di garantire informazione e pubblicità allo stato dei diritti edificatori riconosciuti ai beneficiari del credito edilizio;
- alla corretta applicazione delle norme sulla fiscalità e sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
- alle modalità di cessione delle aree oggetto di vincolo espropriativo e di indennizzo nel caso di ricorso, da parte dell'Amministrazione comunale, all'istituto della compensazione.

Ciò premesso, il registro conterrà i seguenti elementi:

- dati identificativi del bene immobile cui afferisce il credito edilizio;
- indicazione dell'intervento / azione che ne motiva l'emissione;
- dati anagrafici e fiscali del soggetto beneficiario;
- valore, entità e destinazione d'uso della capacità edificatoria espressa dal credito;
- area e modalità di impiego del credito (con riferimento al PI);
- efficacia temporale del credito (con riferimento al PI);
- estremi dei provvedimenti comunali relativi al riconoscimento del credito edilizio;
- annotazione dei trasferimenti a terzi avvenuti successivamente all'emissione e dati anagrafico - fiscali degli acquirenti;
- estremi degli atti notarili attinenti agli eventuali trasferimenti.

In merito alla natura e alla commerciabilità del credito edilizio, il riconoscimento di diritti edificatori da parte del Comune quale corrispettivo di una prestazione (esecuzione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica ed ambientale, secondo la dicitura dell'art. 36) o in luogo della corresponsione dell'indennità di esproprio, abbia una valenza economica sia per chi ne è beneficiario, sia per il Comune che dovrà considerare i relativi valori nei propri documenti di programmazione economica e finanziaria.

Per quanto concerne le modalità di annotazione nel registro, va tenuto presente che il credito edilizio rappresenta un valore economico che può "staccarsi" dalla proprietà di un suolo per "aggiungersi" ad un altro, ma è comunque collegato ad un suolo ed è, in questo senso, assoggettato alle norme statali e regionali in materia di pubblicità immobiliare, di opponibilità ai terzi e di fiscalità immobiliare, oltreché alle norme urbanistico – edilizie vigenti al momento del concreto utilizzo.

Va altresì precisato che l'efficacia del trasferimento del credito edilizio, ancorché oggetto di negoziazione autonoma fra le parti, va subordinata alla tempestiva comunicazione al Comune ai fini dell'annotazione nel registro dei crediti.

La natura giuridica del registro dei crediti edilizi e le implicazioni sopra ricordate, comportano l'applicazione delle norme vigenti in materia di accesso agli atti.

In più, pare opportuno che l'eventuale sussistenza di credito edilizio afferente ad un immobile vada rilevata anche in sede di rilascio del certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 30 del DPR 380/2001.

Va infine specificato che l'istituzione del registro dei crediti edilizi ha esclusivamente valore di pubblicità e non costitutiva del diritto stesso.

3. CREDITI EDILIZI DA RINATURALIZZAZIONE (CER)

I **Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione**, di seguito **CER**, definiti all'art. 2, comma 1, lett. d), della L.R. 14/2019 rappresentano una capacità edificatoria riconosciuta dalla strumentazione urbanistica comunale connessa all'attuazione di un intervento di integrale demolizione di manufatti incongrui e della contestuale rinaturalizzazione del suolo.

I suddetti interventi rientrano tra le azioni di riqualificazione edilizia ed ambientale previsti all'art. 5 c. 1 lett. a), della L.R. 14/2017 e possono riguardare la demolizione integrale di opere incongrue o di elementi di degrado nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica, geologica, sismica o nelle fasce di rispetto stradale.

Si evidenzia come la legge regionale n. 14/2019 ponga l'attenzione sull'interesse pubblico della demolizione, come indicato all'art. 4 comma 2, lett. a), in considerazione del valore derivante alla comunità e al paesaggio dall'eliminazione dell'elemento detrattore.

I **manufatti incongrui** sono definiti all'art. 2 comma 1, lett. b) della L.R. 14/2019, come "opere incongrue o elementi di degrado di cui alla lettera f), del comma 1, dell'articolo 2, della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 (...), individuati, anche su istanza di soggetti privati, dallo strumento urbanistico comunale (...)", ovvero di edifici e di altri manufatti, che per caratteristiche localizzative, morfologiche, strutturali, funzionali, volumetriche od estetiche, costituiscono elementi non congruenti con il contesto paesaggistico, ambientale od urbanistico, o sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza (art. 2, comma 1, lett. f) L.R. 14/2017).

Rientrano tra i manufatti incongrui anche quelli ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, o nelle fasce di rispetto stradale (art. 5, comma 1, lett. a della L.R. 14/2017).

I manufatti incongrui possono avere qualsiasi destinazione d'uso, ed essere collocati in tutto il territorio comunale.

I manufatti incongrui sono individuati dal Comune attraverso una specifica variante allo strumento urbanistico (art. 4 c. 2 della L.R. 14/2019).

Il riconoscimento dei CER ha come finalità il ripristino delle condizioni di naturalità del suolo di un ambito in cui sia presente un manufatto incongruo.

La **rinaturalizzazione del suolo**, indicata nella legge regionale n. 14/2019 "Veneto 2050" art. 2, comma 1, lett. c), prevede che gli interventi di restituzione di un terreno antropizzato alle condizioni naturali o seminaturali sia attuata "attraverso la demolizione di edifici e superfici che hanno reso un'area impermeabile, ripristinando le naturali condizioni di permeabilità, ed effettuando le eventuali operazioni di bonifica ambientale; la superficie così ripristinata deve consentire il naturale deflusso delle acque meteoriche e, ove possibile, di raggiungere la falda acquifera".

La rinaturalizzazione pertanto potrà avvenire attraverso la demolizione di manufatti, edifici, depositi permanenti di materiali o attrezzature, impianti, superfici e coperture del terreno che lo hanno reso impermeabile, ripristinando le naturali condizioni di permeabilità ed effettuando le eventuali operazioni di bonifica ambientale.

Si evidenzia che, qualora la rinaturalizzazione dei suoli sia oggetto di iniziative e/o progetti disciplinati da specifiche normative o provvedimenti di settore (ad esempio la rinaturalizzazione di un'area a seguito della ricomposizione di una cava estinta), non si potrà ricorrere all'istituto dei CER.

La L.R. 14/2019 Veneto 2050 specifica all'art. 4 che i Comuni, entro 12 mesi dall'approvazione del provvedimento di Giunta Regionale di disciplina per i CER, di cui alla DGRV n. 263 del 2 marzo 2020, devono procedere all'individuazione dei manufatti incongrui la cui demolizione sia di interesse pubblico e consenta l'attribuzione dei CER.

Le procedure urbanistiche per l'individuazione dei manufatti incongrui, la cui demolizione e successiva rinaturalizzazione dell'ambito su cui insistono, comporti il riconoscimento dei CER, sono indicate all'articolo 4, della L.R. 14/2019.

Il Comune di Creazzo provvederà previa variante al PI all'adeguamento suddetto.

4. RECRED

4.1 L'ISCRIZIONE DEI CREDITI NEL RECRED

Il **Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED)** di cui alla lett. e), del comma 5, dell'articolo 17, della LR 11/2004 rappresenta il **documento nel quale il Comune iscrive i crediti edilizi (CE)** di cui all'art. 36 della L.R. 11/2004 e **i Crediti Edilizi da rinaturalizzazione (CER)** di cui all'art. 4 della L.R. 14/2019.

Il RECRED è tenuto preferibilmente in forma digitale ed è reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune che può, altresì, gestire un RECRED anche in forma cartacea.

Il RECRED è tenuto dal competente Ufficio tecnico del Comune il quale provvede ad aggiornarlo, renderlo pubblico e consultabile.

Obiettivo del RECRED è quello di censire e annotare tutte le informazioni rilevanti dei CE e CER dal momento della loro iscrizione fino al momento dell'utilizzo e, quindi, della loro cancellazione. Inoltre, il RECRED registra i mutamenti di proprietà dei CE e CER che possono avvenire a seguito della loro commercializzazione ai sensi dell'articolo 2643, comma 2 bis, del Codice Civile.

In termini generali, il RECRED contiene le informazioni e i dati di tutti i CE e CER riconosciuti dal Comune agli aventi titolo ai fini della loro conservazione e del successivo utilizzo poiché, ancorché il RECRED non sia probatorio dei diritti reali sui crediti edilizi iscritti, il suo scopo è di garantire trasparenza e certezza rispetto alla loro univoca individuazione e al loro impiego.

Si specifica che l'istituzione del RECRED ha valore di documentazione per la consultazione e pubblicità dei beni iscritti e non costituisce alcun diritto.

4.2 IL RECRED

Il Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi si compone di 2 Sezioni:

- 1) la prima Sezione** si riferisce all'**iscrizione dei crediti edilizi, di seguito "CE";**
- 2) la seconda Sezione** si riferisce all'**iscrizione dei "CER".**

Le Sezioni del RECRED sono articolate in tre Tabelle che contengono informazioni e dati relativamente a:

- 1) Tabella 1:** Dati relativi al credito;
- 2) Tabella 2:** Dati relativi all'utilizzo del credito;
- 3) Tabella 3:** Dati relativi al saldo del credito.

Con il Terzo PI vengono impostate le suddette Tabelle in considerazione della parte Terza della DGRV n. 263 del 2 marzo 2020 demandando a specifica Variante al PI la trattazione e determinazione specifica, ai sensi delle procedure urbanistiche indicate all'articolo 4, della L.R. 14/2019., anche in considerazione che il PI già riconosce un credito edilizio indicato puntualmente nella tavola e normato all'art. 13 delle NTO a cui si rimanda.

5. RECRED – ISCRIZIONE DEI CREDITI EDILIZI – CE

CE	SEZIONE 1							
Tabella 1 CE Dati relativi al credito	1	Numero progressivo scheda: il numero da assegnare alla scheda deve essere un numero progressivo e secondo il formato nn/CE (es. 01/CE)						
	2	Titolare del CE: deve essere riportato il nome e cognome, luogo di nascita o ragione sociale e sede, codice fiscale del titolare del CE						
	3	Descrizione dell'intervento / immobile che genera il CE:						
	3.1	Identificazione catastale del bene immobile: devono essere indicati gli estremi catastali oggetto dell'intervento che ha determinato il riconoscimento del CE						
	3.2	Descrizione sintetica						
	3.3	Tipo di intervento: demolizione, riqualificazione ambientale, compensazione, ecc...						
	3.4	Atto amministrativo di riferimento: Convenzione, Accordo di programma, PRG, ecc...						
	4	Descrizione del CE:						
	4.1	Data di iscrizione: data di iscrizione del CE nel RECRED						
	4.2	Quantità: quantità del CE espressa in volume o superficie						
	4.3	Destinazione d'uso: indicare la destinazione d'uso						
	4.4	Vincoli di trasferimento: specificare se l'utilizzo del CE è nello stesso sito ovvero trasferito in altra area						
	5	Altro / eventuali note						

Tabella 2 CE Dati relativi all'utilizzo del credito	1	Titolare / Acquirente: deve essere riportato il nome e cognome, luogo di nascita o ragione sociale e sede, codice fiscale del titolare / acquirente del CE
	2	Riferimento atto d'acquisto del CE: qualora sia intervenuto un acquirente devono essere riportati gli estremi dell'atto amministrativo e/o del titolo edilizio di trasferimento del CE, in particolare il nominativo del notaio rogante, numero di repertorio dell'atto, data e numero di registrazione dell'atto
	3	Utilizzatore del CE: deve essere riportato il nome e cognome, luogo di nascita o ragione sociale e sede, codice fiscale dell'utilizzatore del CE
	4	Descrizione del CE utilizzati:
	4.1	Quantità dei crediti utilizzati (totale / parziale): deve essere indicata la quantità utilizzata del CE, espressa in volume o superficie, utilizzata
	4.2	Identificazione catastale dell'ambito di impiego: devono essere indicati gli estremi catastali dell'ambito di impiego del CE
	4.3	Estremi del titolo edilizio
	5	Altro / eventuali note

Tabella 3 CE Dati relativi al saldo del credito	Quantità del CE: quantità del CE espressa in volume o superficie			
	Utilizzo totale / parziale del CE: quantità del CE utilizzata espressa in volume o superficie			
	Quantità a saldo del CE: quantità del CE residua espressa in volume o superficie			

6. RECRED – ISCRIZIONE DEI CREDITI EDILIZI DA RINATURALIZZARE – CER

CER	SEZIONE 2	
Tabella 1 CER Dati relativi al credito	1	Numero progressivo scheda: il numero da assegnare alla scheda deve essere un numero progressivo e secondo il formato nn/CER (es. 01/CER)
	2	Titolare del CER: deve essere riportato il nome e cognome, luogo di nascita o ragione sociale e sede, codice fiscale del titolare del CER
	3	Descrizione dell'intervento / immobile che genera il CER:
	3.1	Identificazione catastale del bene immobile: devono essere indicati gli estremi catastali oggetto dell'intervento che ha determinato il riconoscimento del CER
	3.2	Descrizione sintetica
	3.3	Riferimento all'atto amministrativo che attribuisce il CER: riferimento alla Variante del Piano degli Interventi (PI), Accordo di Programma ex art. 6, Convenzione, ecc...
	3.4	Accertamento della demolizione e intervenuta iscrizione del vincolo di non edificabilità: riportare il documento che accerta l'avvenuta e la corretta esecuzione dell'intervento demolitorio e l'atto relativo al vincolo di non edificabilità
	4	Descrizione del CER:
	4.1	Data di iscrizione: data di iscrizione del CER nel RECRED
	4.2	Quantità: quantità del CER espressa in volume o superficie, e descrizione dei parametri tecnici impiegati per la loro definizione
5	Altro / eventuali note	

Tabella 2 CER Dati relativi all'utilizzo del credito	1	Titolare / Acquirente: deve essere riportato il nome e cognome, luogo di nascita o ragione sociale e sede, codice fiscale del titolare / acquirente del CER
	2	Riferimento atto d'acquisto del CER: qualora sia intervenuto un acquirente devono essere riportati gli estremi dell'atto amministrativo e/o del titolo edilizio di trasferimento del CER, in particolare il nominativo del notaio rogante, numero di repertorio dell'atto, data e numero di registrazione dell'atto
	3	Utilizzatore del CER: deve essere riportato il nome e cognome, luogo di nascita o ragione sociale e sede, codice fiscale dell'utilizzatore del CER
	4	Descrizione del CER utilizzati:
	4.1	Quantità dei crediti utilizzati (totale / parziale): deve essere indicata la quantità utilizzata del CER, espressa in volume o superficie, utilizzata e descrizione dei parametri tecnici impiegati per la loro definizione
	4.2	Identificazione catastale dell'ambito di impiego: devono essere indicati gli estremi catastali dell'ambito di impiego dei CER, nonché il tipo di intervento edilizio se in ampliamento art. 6 L.R. 14/2019 ovvero intervento di riqualificazione art. 7 L.R. 14/2019 o altro
	4.3	Estremi del titolo edilizio
	5	Altro / eventuali note

Tabella 3 CER Dati relativi al saldo del credito	Quantità del CER: quantità del CER espressa in volume o superficie
	Utilizzo totale / parziale del CER: quantità del CER utilizzata espressa in volume o superficie
	Quantità a saldo del CER: del CER residua espressa in volume o superficie.